

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

Circolare n. 13 del 2 maggio 2019

**OGGETTO: OBBLIGO DI INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA INCASSI P. A.**

Il decreto-legge Sviluppo approvato “salvo intese” e al momento non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, modifica in modo sostanziale i commi da 125 a 129 dell’articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che hanno introdotto l’obbligo per le società di capitali di indicare nella nota integrativa, **a decorrere dal bilancio 2018**, le somme incassate e i beni ricevuti provenienti da soggetti della PA.

Si applica il principio di cassa, quindi occorre fare riferimento agli effettivi incassi avvenuti nel 2018.

Le modifiche sono intese a alleggerire l’adempimento, escludendo alcune fattispecie (ossia gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni) su cui si erano accentrate le critiche (e perplessità) della dottrina, ma nel contempo l’adempimento medesimo viene esteso alle imprese individuali e alle società di persone.

Va detto che lo schema di norma conferma che al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo ricevuto sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Si fa presente che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dei suddetti obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-*bis* nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

## Cosa occorre comunicare in nota integrativa

L'adempimento riguarda per la prima volta il bilancio d'esercizio relativo al 2018.

La nuova formulazione normativa (al momento non ancora ufficiale) prevede che si debbano comunicare in nota integrativa *“le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni”*.

Si tratta, dunque, di modifiche rilevanti posto che non devono essere comunicate le fattispecie che derivano da sovvenzioni, aiuti o contributi “di carattere generale”: per quanto quest'ultimo passaggio normativo vada certamente interpretato, sembrerebbe che non debba essere fatta alcuna menzione in nota integrativa di alcuni benefici che sono di accesso generale da parte delle imprese al semplice ricorrere dei presupposti richiesti dalla norma (**si dovrebbe trattare, ad esempio, di leggi nazionali riferite a crediti d'imposta automatici, quali quello sulla ricerca e sviluppo, ovvero delle decontribuzioni legate all'assunzione dei dipendenti o ancora a riduzioni della tassazione diretta per investimenti a patrimonializzazioni o la detassazione c.d. patent box**).

Assai opportuna la nuova precisazione in base alla quale non rilevano ai fini della trasparenza (e dunque non occorre comunicare nulla) le *“retribuzioni, i corrispettivi e gli importi ottenuti a titolo di risarcimento”*.

D'altronde, sarebbe paradossale che vi possa essere un obbligo di restituzione delle somme ricevute in caso di mancata indicazione in nota integrativa di tali fattispecie che rappresentano la remunerazione per la cessione di un bene o per la prestazione di un servizio reso alla PA, così come non si vede che possa risultare non trasparente quel soggetto che dopo aver subito un danno dalla PA ed essere stato risarcito, non fornisce tali elementi in nota integrativa.

Inoltre, sempre in via innovativa, lo schema di decreto prevede che non devono essere comunicati in nota integrativa gli aiuti di stato o gli aiuti de minimis rilevabili dal Registro Nazionale degli Aiuti tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (si veda il sito). Infatti, la Legge 115/2015 che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti, prevede che i dati e le informazioni del Registro siano rese accessibili senza restrizioni. Il registro è implementato direttamente dalla amministrazione pubblica che eroga l'aiuto.

Tuttavia, in questo caso resta l'obbligo da parte della società di indicare in nota integrativa la circostanza che ha beneficiato di un aiuto i cui elementi sono reperibili accedendo al portale del Registro nazionale degli aiuti.

Occorre sottolineare che l'obbligo di segnalazione riguarda anche le microimprese, vale a dire quelle società di capitali di minime dimensioni che sono esonerate dalla presentazione della nota integrativa. Va da se che dette società dovranno indicare, in calce allo stato patrimoniale, oltre ai dati già previsti dal

codice civile (azioni proprie, compensi amministratori e garanzie concesse o ricevute, etc.) anche gli importi ricevuti da enti della PA ovvero, ricorrendone i presupposti, segnalare la circostanza che hanno beneficiato di un aiuto i cui elementi sono reperibili sul Registro nazionale degli aiuti.

### **Imprese individuali e società di persone**

Lo schema di decreto, richiamando ora genericamente “*I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile*” ricomprende di fatto anche gli imprenditori individuali e le società di persone, soggetti che, come noto, non pubblicano il bilancio nel Registro delle imprese.

Costoro devono assolvere all’obbligo in argomento mediante la pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

La problematica è piuttosto delicata posto che l’appartenenza ad una associazione di categoria è un dato sensibile, talché laddove l’impresa interessata non intendesse utilizzare tale canale di comunicazione sembrerebbe obbligata a predisporre un proprio sito.

In verità, tra le diverse versioni dello schema di norma che oramai quotidianamente vanno e vengono si fa riferimento oltre al proprio sito internet anche ad “analoghi portali digitali”; formula quest’ultima che a taluni evoca “facebook” oppure “Instagram” o perché no, “linkedin”.

Nel ribadire che lo schema di norma oggetto di commento nella presente informativa al momento non risulta ancora perfezionato sarà cura dello scrivente ritornare sull’argomento non appena la situazione si sarà stabilizzata.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti  
Rag. Elio Montenero